

**ACCORDO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 15 COMMA 1 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241
PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE
IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE
NEL TERRITORIO DEI BACINI REGIONALI LIGURI**

omissis

omissis

si conviene e si stipula quanto segue

**Art. 1
(Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

**Art. 2
(Oggetto)**

1. Il presente accordo è stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'art. 27 della l.r. ligure 15/2018, a fini di assicurare la continuità della gestione tecnico-amministrativa dei piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) regionali liguri a seguito dell'entrata in vigore del d.p.c.m. 4 aprile 2018, pubblicato sulla GURI del 13/6/2018 nonché il rilascio dei pareri in materia di acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.
2. Alla luce di quanto previsto al comma 1, il presente accordo riguarda la gestione dei PAI dei bacini idrografici di cui all'art. 64, comma 1, lettera c), n. 4, già bacini regionali liguri, e ha ad oggetto l'avvalimento del personale e delle strutture regionali operanti nel regime previgente da parte dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, al fine dello svolgimento delle attività di cui al successivo art. 3, già di competenza dell'Autorità di bacino regionale ligure e oggetto dell'Intesa sottoscritta in data 30/3/2017 ai sensi dell'art. 12, c. 6 e 7, del D.M. 294/2016.
3. Il presente accordo riguarda, altresì, il rilascio del parere di competenza dell'Autorità di bacino, ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933 come modificato dall'art. 96 del d.lgs. n. 152/2006, sulle domande per nuove concessioni ed utilizzazioni di acque, in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela della acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.
4. Le attività di cui al presente accordo poste in essere in avvalimento sono svolte dalla Regione con le risorse già disponibili nel regime previgente e non comportano oneri per l'Autorità di Bacino distrettuale. Tali attività, svolte nel rispetto delle modalità di avvalimento di cui all'art. 3, sono direttamente e soggettivamente imputate all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

**Art. 3
(Modalità di collaborazione e avvalimento)**

1. Per garantire la più rapida e coerente transizione verso gli strumenti di pianificazione distrettuali è istituito un tavolo di coordinamento tra Autorità di bacino distrettuale e regione Liguria, presieduto dal Segretario generale che provvederà a convocarlo, anche su richiesta

della Regione Liguria, con riferimento in particolare alle fattispecie di cui al comma 2, lett. a) del presente articolo. Al tavolo partecipano, anche in modalità di videoconferenza, i dirigenti della struttura centrale dell'Autorità nonché i dirigenti designati a tal fine dalla Regione Liguria e/o funzionari delegati dagli stessi. Nell'ambito di tale tavolo possono essere esaminati e condivisi indirizzi e criteri anche tecnici nell'ottica della omogeneizzazione dei Piani e delle azioni a livello distrettuale, da approvarsi in sede distrettuale, ivi inclusa la metodologia di sperimentazione per la valutazione integrata dell'impatto delle derivazioni a livello locale e di bacino di cui al comma 4 del presente articolo.

2. L'Autorità di Bacino distrettuale si avvale delle strutture regionali per le seguenti fattispecie di attività di gestione dei PAI vigenti:
 - a) **Varianti cd "non sostanziali" ai Piani di Bacino vigenti**, con particolare riferimento al recepimento di approfondimenti tecnici e degli esiti di studi di dettaglio e dell'aggiornamento del quadro di pericolosità a seguito della realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica con riferimento sia all'adozione delle varianti che necessitano di forme di pubblicità partecipativa con presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati sia alla approvazione delle varianti stesse (*artt 15 e 16, NdA PAI- cfr anche DGR 894/2010*);
 - b) **Espressione di pareri previsti dalle Norme di attuazione dei Piani di Bacino vigenti** (nel regime previgente di competenza del Comitato Tecnico di Bacino) con particolare riferimento a:
 - o parere di compatibilità su progetti di sistemazione idraulica e geologica la cui attuazione comporterà aggiornamento dei piani di bacino (*artt 15, 16, 16 bis e art. 17, c.2 NdA PAI - cfr anche DGR 1361/2010*)
 - o verifica sussistenza presupposti di applicabilità delle deroga alle normative di fascia A e B per opere pubbliche (*art. 15-bis NdA PAI*)
 - o verifica sussistenza presupposti di applicabilità delle deroga della normativa di aree a suscettività al dissesto Pg4 per infrastrutture pubbliche viarie e ferroviarie indifferibili, urgenti (*art. 16, c.2, lett.h NdA PAI*)
 - c) **Espressione di eventuali pareri richiesti all'Autorità di Bacino Distrettuale quale soggetto competente**, quali ad esempio quelli richiesti nell'ambito di procedimenti di VIA e VAS o di conferenze dei servizi, in relazione alla compatibilità con la pianificazione di bacino regionale vigente;
3. Le suddette attività sono svolte sulla base degli atti, indirizzi e criteri tecnici e procedurali adottati nell'ambito del regime normativo previgente in materia di pianificazione di bacino, che restano in vigore in forza del disposto dell'art. 170, c. 11 del d. lgs. 152/2006.
4. L'Autorità di Bacino distrettuale si avvale altresì delle strutture regionali per **l'espressione del parere di cui all'art. 7 del R.D. n. 1775/1933** sulle domande per nuove concessioni ed utilizzazioni di acque, in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela delle acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, previa condivisione in sede distrettuale dei criteri e metodi di valutazione integrata con quanto disposto dalla D.g.r.691/2018.
5. Il Segretario Generale provvede a definire le modalità e gli indirizzi procedurali per le attività di cui al presente articolo, con particolare riferimento alle modalità di adozione ed approvazione delle varianti ai Piani di cui al comma 2, lett. a), in continuità, per quanto possibile, con il regime normativo previgente, ed assicurando il coordinamento a livello

distrettuale delle attività svolte in avalimento e la progressiva integrazione dei quadri conoscitivi a livello distrettuale.

6. I rapporti tra i due Enti e le specifiche modalità operative ed organizzative dell'avvalimento, con individuazione delle strutture e dei dirigenti regionali di riferimento per le attività e la predisposizione degli atti, nonché delle modalità di formazione ed assunzione formale degli stessi, con riferimento anche alla formalizzazione dei lavori del tavolo di coordinamento, sono definite nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 4
(Norme finali e durata)

1. I procedimenti di pianificazione in corso alla data dell'entrata in vigore del d.p.c.m. ex art. 64, c.3, d.lgs. 152/2006, sono conclusi con le modalità del presente accordo, facendo salvi i pareri e i provvedimenti assunti ai sensi della normativa previgente.
2. Il presente accordo è efficace dalla data della sottoscrizione presente accordo, e ha una durata di 1 anno, eventualmente prorogabile in caso di comprovata necessità, e comunque cessa la sua efficacia all'atto della decadenza dei PAI vigenti ai sensi dell'art. 170, c.11 del d.lgs. 152/2006.
3. Resta fermo che l'accordo può essere revocato qualora le parti, di comune accordo, valutino che l'assetto organizzativo raggiunto dall'Autorità di Bacino distrettuale sia tale da non rendere più necessario lo strumento dell'avvalimento per la gestione dei Piani di Bacino relativi al territorio ligure, anche con riferimento ad eventuali intese ex art. 4 comma 2 del d.p.c.m. sopra richiamato.
4. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo si provvederà con successivi atti, d'intesa tra le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente Accordo è firmato su supporto digitale in unico originale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti.

Per l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Il Segretario Generale

Ing. Massimo Lucchesi

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Per la Regione Liguria, Assessore alle Infrastrutture, Ambiente e Difesa del Suolo,

Dott. Giacomo Raul Giampedrone

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto in data 29 ottobre 2018

ALLEGATO 1

Modalità operative ed organizzative dell'avvalimento delle strutture regionali

Ai fini dell'operatività dell'avvalimento delle strutture regionali per le attività di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 3 del presente accordo si definiscono le seguenti modalità attuative ed organizzative.

1. L'esercizio del suddetto avvalimento comprende lo svolgimento da parte delle strutture regionali delle necessarie attività istruttorie per le pratiche relative alle fattispecie di cui al comma 2 e al comma 4, ivi incluse la corrispondenza e i rapporti con gli enti competenti sul territorio regionale, nonché la predisposizione e la emanazione degli atti connessi, la gestione della fase delle eventuali osservazioni, la pubblicazione degli atti e delle varianti sul sito web regionale dedicato ai piani di bacino.
2. Gli atti sono sottoscritti da dirigenti delle strutture regionali che operano in avvalimento agendo in nome e per conto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, di seguito individuati:
 - Dirigente Settore Assetto del Territorio, Ing. Roberto Boni
 - Dirigente Settore Ecosistema Costiero e Acque, Dott.ssa Ilaria Fasce
 - Vice Direttore Generale del Dipartimento Ambiente, Infrastrutture e Trasporti, Dott.ssa Cecilia Brescianini
 - Direttore Generale del Dipartimento Ambiente, Infrastrutture e Trasporti, Dott. Adriano Musitelli
3. Le comunicazioni, gli atti ed provvedimenti vengono assunti attraverso gli strumenti e le piattaforme informatiche regionali, con esplicita indicazione dello svolgimento delle attività come Struttura avvalsa e di assunzione degli atti in nome e per conto dell'Autorità di Bacino distrettuale.
4. I dirigenti delle Strutture avvalse adottano le opportune disposizioni organizzative interne, ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie e amministrative propedeutiche agli atti di cui sopra, ricorrendo, laddove necessario, anche a eventuali contributi istruttori di altri uffici regionali in possesso di elementi utili ai fini della definizione delle pratiche.
5. Per le fattispecie di cui all'articolo 3, comma 2, lett. a), relative alle varianti cd "non sostanziali" ai PAI vigenti, gli uffici regionali competenti, preliminarmente alla assunzione del provvedimento finale, trasmettono al Segretario Generale una relazione istruttoria, eventualmente corredata dalla documentazione tecnica relativa alla pratica. Il Segretario Generale, laddove ne verifichi l'opportunità, anche in relazione alla rilevanza delle varianti in questione, può convocare entro il termine di 5 giorni, una seduta del tavolo di coordinamento di cui all'articolo 3, comma 1 per l'illustrazione e l'esame della pratica. Decorso tale termine gli atti possono essere assunti.
Qualora il tavolo tecnico venga convocato, il Segretario Generale ne formalizza gli esiti, al fine dell'assunzione degli atti previsti. Laddove nell'ambito del tavolo tecnico, in funzione del confronto su indirizzi e criteri a livello distrettuale, emerga la necessità di modifiche sostanziali dei provvedimenti proposti, gli stessi verranno assunti dal Segretario Generale, nella sua qualità di titolare delle funzioni distrettuali.

6. A seguito della definitiva emanazione dei provvedimenti, le strutture regionali provvedono a trasferire alla struttura centrale gli atti e i dati connessi in formato digitale, ai fini dell'aggiornamento del quadro conoscitivo a livello distrettuale.
7. I Pareri sui progetti di sistemazione idraulica e geologica da esprimere ai sensi della Normativa di Piano di Bacino, in quanto propedeutici al successivo aggiornamento delle aree a pericolosità, vengono emanati con atto del Dirigente regionale competente, sulla base degli indirizzi procedurali ancora vigenti ai sensi dell'art. 170, c.11, d.lgs. 152/2006, quali quelli della DGR 1361/2010.
8. I pareri sulle domande per nuove concessioni ed utilizzazioni di acque di cui all'art. 7 del R.D. 1775/1993 sono espressi con una nota a firma del Dirigente competente, come sopra individuato, sulla base dell'istruttoria dell'ufficio competente, solo a seguito della condivisione delle modalità di valutazione integrata dell'impatto delle derivazioni a livello locale e di bacino.
9. I pareri richiesti all'Autorità di Bacino distrettuale quale soggetto competente, nell'ambito di procedimenti vari, quali ad esempio quelli richiesti nell'ambito di procedimenti di VIA e VAS o di conferenze dei servizi, in relazione alla compatibilità con la pianificazione di bacino regionale vigente, sono espressi con una nota a firma del Dirigente competente, come sopra individuato.
10. Nel caso di conferenze di servizi di cui agli artt. 14 e segg. della l. 241/1990, in cui l'Autorità distrettuale debba intervenire con un proprio rappresentante, il Segretario Generale può delegare il dirigente regionale competente per materia, come sopra individuato.
11. Nel caso di contenzioso su atti e provvedimenti assunti in attuazione del presente accordo, per i quali la rappresentanza e difesa in giudizio è effettuata dall'Avvocatura dello Stato, gli uffici regionali competenti, come sopra individuati, provvedono al necessario raccordo con l'Avvocatura stessa con la trasmissione di tutti gli elementi utili per la difesa, tenendo informata ed aggiornata la struttura Centrale dell'Autorità di Bacino distrettuale.
Resta fermo che la Regione, qualora ravvisasse profili di interesse relativamente al proprio territorio o ad altri atti regionali, può eventualmente costituirsi in giudizio, anche autonomamente, a difesa della posizione regionale.